

Numero Cas

1333-82-0

Numero Indice

024-001-00-0

Numero CE

215-607-8

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Cromo (VI) triossido; anidride cromica

Tipo pericolo

Cancerogena (C) Categoria 1A

Cancerogena (C) Categoria 1B

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1907/2006

Normativa specifica

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 348/2013

Restrizione e/o autorizzazione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Restrizione 29 - Allegato XIV

Autorizzazione 16

Decisioni autorizzazione

C(2017) 663

[C\(2017\)663_Autor16.pdf](#)88.5 KB

[Sintesi_Autor16_663.pdf](#)350.26 KB

C(2017) 6727

[C\(2017\)6727_Autor16.pdf](#)180.56 KB

[Sintesi_Autor16_6727.pdf](#)355.62 KB

C(2017) 3439

[C\(2017\)3439_Autor16.pdf](#)88.5 KB

[Sintesi_Autor16_3439.pdf](#)346.42 KB

C(2017) 5001

[C\(2017\)5001_Autor_16.pdf](#)96.1 KB

[Sintesi_Autor16_5001.pdf](#)367.26 KB

C(2018) 12

[C\(2018\)12_Autor16.pdf](#)199.72 KB

[Sintesi_Autor16_12.pdf](#)348.64 KB

C(2017) 5880

[C\(2017\)5880_Autor16.pdf](#)203.09 KB

[Sintesi_Autor16_5880.pdf](#)353.05 KB

C(2018) 2800

[C\(2018\)2800_Autor16.pdf](#)90.68 KB

[Sintesi_Autor16_2800.pdf](#)346.58 KB

C(2018) 2837

[C\(2018\)2837_Autor16.pdf](#)90.82 KB

[Sintesi_Autor16_2837.pdf](#)348.98 KB

C(2018) 654

[C\(2018\)654_Autor16.pdf](#)209.32 KB

[Sintesi_Autor16_654.pdf](#)361.6 KB

C(2018) 3734

[C\(2018\)3734_Autor16.pdf](#)111.22 KB

[Sintesi_Autor16_3734.pdf](#)392.02 KB

C(2018) 4465

[C\(2018\)4465_Autor16.pdf](#)233.78 KB

[Sintesi_Autor16_4465.pdf](#)346.56 KB

C(2018) 4454

[C\(2018\)4454_Autor16.pdf](#)191.78 KB

[Sintesi_Autor16_4454.pdf](#)345.33 KB

C(2018) 8494

[C\(2018\)8494_Autor16.pdf](#)234.82 KB

[Sintesi_Autor16_8494.pdf](#)346.52 KB

C(2018) 8564

[C\(2018\)8564_Autor16.pdf](#)234.44 KB

[Sintesi_Autor16_8564.pdf](#)346.24 KB

C(2018) 8563

[C\(2018\)8563_Autor16_0.pdf](#)245.28 KB

[Sintesi_Autor16_8563_0.pdf](#)353.14 KB

C(2019) 1057

[C\(2019\)1057_Autor16.pdf](#)233.58 KB

[Sintesi_Autor16_1057.pdf](#)347.51 KB

C(2019) 1663

[C\(2019\)1663_Autor16.pdf](#)235.79 KB

[Sintesi_Autor16_1663.pdf](#)346.32 KB

C(2019) 1572

[C\(2019\)1572_Autor16.pdf](#)235.73 KB

[Sintesi_Autor16_1572.pdf](#)346.96 KB

C(2019) 2309

[C\(2019\)2309_Autor16.pdf](#)235.39 KB

[Sintesi_Autor16_2309.pdf](#)346.66 KB

C(2019) 5022

[C\(2019\)5022_Autor16.pdf](#)234.35 KB

[Sintesi_Autor16_5022.pdf](#)345.68 KB

C(2019) 7441

[C\(2019\)7441_Autor16.pdf](#)238.72 KB

[Sintesi_Autor16_7441.pdf](#)496.95 KB

C(2019) 7448

[C\(2019\)7448_Autor16.pdf](#)254.27 KB

[Sintesi_Autor16_7448.pdf](#)497.58 KB

C(2020) 7

[C\(2020\)7_Autor16.pdf](#)160.27 KB

[Sintesi_Autor16_7.pdf](#)497.31 KB

C(2020)1655

[C\(2020\)1655_Autor16.pdf](#)160.34 KB

[Sintesi_Autor16_1655.pdf](#)498.78 KB

C(2020)1656

[C\(2020\)1656_Autor16.pdf](#)173.69 KB

[Sintesi_Autor16_1656.pdf](#)498.31 KB

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

— alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico”.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE

e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data

Appendice 11

Deroghe per sostanze specifiche

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Restrizione 29 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico".

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
- b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
 - ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
 - agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE
- e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data

Appendice 11

Deroghe per sostanze specifiche

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O₂)], sale

di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

b) Acido perborico [H₃BO₂(O₂)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O₂)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Autorizzazione 16 - Allegato XIV

Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 ottobre 2014 (*)

Data di scadenza (2): 21 aprile 2016 (**)

(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006

(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006

(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

Note